



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 7 luglio 2005

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dall'avv. Emilio Battaglia e dal dott. Oliviero Drigani, Componenti, dal dott. Gianpaolo Tosel, Componente Supplente, con l'assistenza di Stefania Ginesio e, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti, del V. Procuratore Federale avv. Alberto Fumagalli, nel corso della riunione del 7 luglio 2005 ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 32

a) RECLAMI

Reclamo della Soc. BOLOGNA avverso la squalifica per **due** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo all'allenatore **MAZZONE** Carlo (gara Parma-Bologna del 14/6/05 – C.U. 375 del 15/6/05).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al Sig. Carlo Mazzone, tesserato per la Soc. Bologna, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara “*perché, al 48° del secondo tempo, a seguito di un comportamento scorretto dell'allenatore avversario, raggiungeva la panchina dell'altra squadra, e spingeva lievemente un calciatore avversario con le mani sulla schiena: tale condotta, in specifica violazione dei doveri di correttezza sportiva incumbenti sull'allenatore, contribuiva a provocare scontri sul campo fra tesserati delle due squadre (contesto di grande tensione nel quale il Quarto Ufficiale veniva anche colpito sulla nuca, senza possibilità di individuazione del responsabile)*”, ha proposto reclamo la società Bologna, chiedendo la riduzione della squalifica ad una giornata.

A sostegno del gravame la società reclamante assume l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, nonché la sproporzione della sanzione rispetto alla condotta contestata.

La decisione sarebbe illogica in quanto saremmo in presenza di *”un rapporto di causalità senza che vi sia alcun indizio e alcun criterio logico a sostegno”*, dal momento che *“i movimenti (...) delle panchine sarebbero iniziati a causa del comportamento dei tesserati parmensi (come logico, essendo soccombenti sul campo)”*. In tale contesto la condotta del Mazzone *“pur avendo “lievemente” travalicato i limiti del consentito, non potrebbe in alcun caso esser valutata quale scaturigine dei fatti successivi, non essendovi negli atti ufficiali né una espressa indicazione in tal senso né alcun argomento da cui desumere una connessione causalistica. La contestualità della stessa in relazione agli altri comportamenti aggressivi ne sottolinea la natura reattiva ad una dinamica già avviata (...), nella quale la lievità della spinta è indizio, ex se, della legittimità e della difensività del gesto, appena percepito da arbitro e avversario”*.

La contraddittorietà sarebbe invece da rinvenire nel diverso contenuto del referto dell'arbitro a tenore del quale *“il Sig. Mazzone si sarebbe diretto sino alla panchina avversaria onde spingere un calciatore parmense, così come riportato dall'arbitro della gara”* e quello del quarto uomo che nella propria relazione *“esclude un movimento del Mazzone verso i tesserati del Parma, risultando essere egli piuttosto l'obiettivo della loro aggressione, che si alzano dalla panchina e si dirigono verso il Sig. Mazzone (evidentemente posto in posizione non immediatamente attigua alla panchina stessa”*.

La contraddizione tra i due atti determinerebbe l'assoluta carenza di prova.

A ciò si aggiunga la sproporzione della sanzione rispetto alla condotta contestata, laddove in contrasto con la giurisprudenza di questo Organo di Giustizia Sportiva relativa a casi simili.

Alla riunione odierna, è comparso il difensore della reclamante, il quale, dopo aver ulteriormente illustrato le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già formulate.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e udito il rappresentante della Società reclamante, rileva che il gravame è infondato.

Dagli atti ufficiali (cfr. referto dell'arbitro, fonte di prova privilegiata) risulta che il Mazzone, raggiunta la panchina della squadra avversaria, abbia spinto, sia pur lievemente, un calciatore avversario, appoggiando le mani sulla schiena di quest'ultimo.

Le argomentazioni difensive, basate sulla presunta illogicità e contraddittorietà della motivazione della decisione, non possono trovare accoglimento, in quanto l'arbitro ed il quarto ufficiale di gara non descrivono in maniera differente la stessa scena, quanto piuttosto due episodi evidentemente diversi tra loro, anche se accaduti nello stesso contesto temporale, ossia al 48° minuto del secondo tempo.

Ne deriva che nessun dubbio sussiste sulla effettività della condotta ascritta al Mazzone e sulla coerenza della sanzione conseguentemente irrogatagli (tenuto conto, in particolare, della platealità del gesto e della sua intrinseca idoneità a fomentare ulteriori reazioni, in campo e fuori), a nulla rilevando l'assenza di collegamento tra tale condotta e gli avvenimenti successivi.

Il dispositivo

Per tali motivi la Commissione rigetta il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

Reclamo della Soc. GENOA avverso la squalifica per sei giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore **SOTTIL** Andrea (gara Piacenza-Genoa del 5/6/05 – C.U. 368 del 7/6/05).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Sottil Andrea, tesserato per la Soc. Genoa, la sanzione della squalifica per sei giornate effettive di

gara per il comportamento antiregolamentare tenuto al termine della gara Piacenza-Genoa del 5 giugno 2005, ha proposto reclamo la Soc. Genoa, chiedendo la riduzione della sanzione da sei a tre giornate di squalifica, ovvero nella comunque minor misura ritenuta di giustizia. A sostegno del gravame la Società reclamante assume la manifesta eccessività e sproporzione della sanzione irrogata, dal momento che:

dal rapporto dell'assistente dell'arbitro, emergerebbe che il Sottit abbia dato qualche spintone, *“unendosi a tutti i giocatori e dirigenti del Genoa, nelle urla ingiuriose contro i Piacentini”*;

nella prima fase non si avrebbe alcuna certezza sulla identificazione del calciatore Sottit, da considerarsi confuso nella folla;

nel supplemento di referto dell'assistente dell'arbitro risulterebbe che il comportamento del Sottit non sarebbe stato violento, trattandosi di *“una serie di spintoni”*;

nessun calciatore del Piacenza sarebbe rimasto coinvolto;

la condotta del Sottit non può aver avuto alcuna influenza negativa sui fatti accaduti negli spogliatoi;

le modalità del comportamento del Sottit non apparirebbero oggettivamente pericolose, soprattutto laddove messe a confronto con la reazione del Masiello;

non vi sarebbe stata alcuna conseguenza lesiva per lo stesso Masiello;

la condotta del Sottit sarebbe da inquadrare nell'ambito della categoria di quelle scorrette, dovendosi escludere invece che si tratti di atto di violenza in senso stretto: il comportamento del Sottit, infatti, sarebbe una reazione a quello del Masiello, il quale è stato sanzionato con una sola giornata di squalifica, nonostante sia stato colui che con il suo comportamento ha innescato il tutto;

in casi precedenti, ben più gravi, la sanzione irrogata è stata meno severa.

Alla riunione odierna, è comparso sia il Sottit che il suo difensore, il quale, dopo aver ulteriormente illustrato le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già formulate.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e udite le parti, rileva che il gravame è parzialmente fondato.

Dagli atti ufficiali - da considerarsi fonte di prova privilegiata - risulta che effettivamente a fine gara nasceva, ancora sul terreno di giuoco, un battibecco vivace tra i calciatori Sottit (Soc. Genoa) e Masiello (Soc. Piacenza). Il primo colpiva il secondo con una manata a braccio aperto, in modo violento, al volto. Ciò determinava una situazione di forte tensione, tant'è che ai due calciatori si avvicinavano altri calciatori e dirigenti. Sottit tentava di aggredire nuovamente Masiello, venendo trattenuto da compagni e poliziotti: nella circostanza, Masiello metteva le mani sul viso di Sottit spingendolo.

Successivamente, nel tunnel di accesso agli spogliatoi si verificava una rissa, con l'intervento di poliziotti, inservienti e persone dello staff del Piacenza, nel tentativo di riportare la calma.

Alcuni calciatori del Genoa, in particolare Stellone e Sottit, spintonavano alcuni di questi addetti. Soltanto a seguito dell'intervento di alcuni tesserati del Genoa - in particolare del calciatore Rossi, che cercava di trattenere e calmare il Sottit - e del Presidente Preziosi si ristabiliva una situazione di calma.

Alla luce di tale ricostruzione sono indubbie le modalità oggettivamente violente ed aggressive della condotta del Sottit rispetto all'integrità fisica del Masiello, nonché la partecipazione del medesimo anche all'ultima fase degli incidenti.

Le argomentazioni difensive prospettate dalla reclamante non sono invece meritevoli di accoglimento, dal momento che:

il Sottit è stato identificato con certezza nell'immediatezza dei fatti;
la condotta del Masiello è connessa e conseguente a quella del Sottit;
a nulla rileva l'assenza di conseguenze dannose per il Masiello;
è indubbio che la condotta del Sottit, per le modalità con le quali è stata posta in essere, configura di un atto di violenza in senso stretto;
infondata è la ricostruzione dei fatti prospettata dalla reclamante, in quanto smentita dal contenuto dei referti arbitrali. A tale proposito non può non rilevarsi l'assenza del benché minimo supporto probatorio a riscontro delle frasi provocatorie ed offensive che sarebbero state rivolte al Sottit da parte del Masiello relativamente al suo presunto stato di salute;
lo stato d'animo del dopo-partita, influenzato dal risultato negativo della gara, non può giustificare in alcun modo reazioni di tipo violento, ingiurioso ed offensivo.
Sanzione equa, tenuto conto anche del contenuto del supplemento di referto redatto dall'assistente dell'arbitro (dal quale si evince che la condotta tenuta dal Sottit nel tunnel non è stata violenta), appare comunque quella di cui al dispositivo, così ridotta rispetto a quella irrogatagli dal Giudice Sportivo.

Il dispositivo

Per tali motivi la Commissione, in parziale accoglimento del reclamo, delibera di ridurre la sanzione inflitta al calciatore Sottit Andrea a cinque giornate effettive di gara. Dispone conseguentemente la restituzione della tassa.

Reclamo della Soc. AREZZO avverso l'ammenda di € 25.000,00 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo (gara Arezzo-Vicenza dell'11/6/05 – C.U. 371 del 13/6/05).

Il procedimento

Avverso il provvedimento del 13/6/2005 con cui il Giudice Sportivo deliberava di infliggere alla Soc. Arezzo l'ammenda di € 25.000 con diffida, per i comportamenti antiregolamentari posti in essere dai suoi sostenitori in occasione della gara Arezzo-Vicenza dell'11/6/05 (esposizione per circa 7 minuti di un drappo contenente immagine evocativa di discriminazione razziale; successiva esposizione di una bandiera con il medesimo simbolo; lancio di un bengala sul recinto di gioco; lancio, all'inizio del secondo tempo, di centinaia di rotoli di carta igienica nel recinto e sul terreno di giuoco; lancio nel corso del secondo tempo di una bottiglia di plastica parzialmente piena d'acqua che colpiva alla testa un assistente, con conseguente interruzione della gara per quattro minuti), proponeva tempestivo reclamo la società osservando: a) che il drappo con simbolo di discriminazione razziale era tempestivamente stato rimosso dalle Forze dell'Ordine, mentre la bandiera contenente il medesimo simbolo era stata esposta solo saltuariamente; b) che si era trattato di iniziative estemporanee imputabili ad una frangia esigua della tifoseria aretina; c) che il lancio del bengala era avvenuto per festeggiare una rete della squadra di casa, senza alcun intenzione di recare danno a chicchessia; d) che anche il lancio (del tutto inoffensivo) dei rotoli di carta igienica era stato posto in essere a scopo di festeggiamento della compagine locale; e) che l'isolato spettatore che aveva lanciato la bottiglia d'acqua all'indirizzo dell'assistente era stato immediatamente identificato e denunciato; f) che dopo tale episodio era stato più volte diffuso dagli altoparlanti il comunicato antiviolenza per impedire il ripetersi di situazioni simili.

Concludeva pertanto la reclamante chiedendo la riduzione della sanzione.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti, ritiene che il reclamo non può essere accolto.

Il comportamento tenuto dai sostenitori dell'Arezzo è di indubbia rilevanza disciplinare, e va ritenuto di intrinseca gravità, sia per quanto riguarda l'esposizione ripetuta di simboli

evocativi di discriminazione razziale, sia per quanto riguarda il lancio della bottiglia d'acqua che ha colpito alla testa uno degli assistenti. In particolare, quest'ultimo episodio ha procurato un lieve malore all'assistente e ciò ha determinato l'interruzione del giuoco per quattro minuti. Di minore gravità appaiono bensì gli altri comportamenti antiregolamentari (lancio di un bengala e di rotoli di carta igienica), che non hanno causato nessuna conseguenza lesiva per le persone presenti nel recinto o sul terreno di giuoco, ma nell'insieme – tenuto presente l'indirizzo disciplinare che questa Commissione ha uniformemente applicato in casi analoghi – la sanzione irrogata risulta senz'altro congrua e proporzionata alla natura degli illeciti.

Il dispositivo

Per tali motivi la Commissione rigetta il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

b) DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE

a carico:

Sig. Guido ANGIOLINI – Presidente Soc. Parma violazione artt. 3 comma 1, 1 comma 1 e 4 comma 3 C.G.S.;

Soc. PARMA violazione art. 2 comma 4 C.G.S.; per responsabilità diretta (dichiarazioni alla stampa del 16/6/05).

Il procedimento

Con provvedimento del 16 giugno 2005 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il sig. Guido Angiolini, Presidente del Parma per violazione degli artt. 3, comma 1, 1, comma 1, e 4, comma 3, del C.G.S., per avere espresso, nell'ambito di dichiarazioni rese e pubblicate in quella stessa data da vari organi di informazione ("Il Corriere dello Sport-Stadio", "La Gazzetta dello Sport", "Il Tempo", "L'Unità") nonché da emittenti televisive ("Televideo RAI") giudizi lesivi della reputazione di persone ed organismi operanti nell'ambito federale e per aver violato i principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, cui sono tenuti tutti i tesserati della F.I.G.C. in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

Con lo stesso provvedimento è anche stata deferita la Soc. Parma ai sensi dell'art. 2 comma 4 del C.G.S. per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio tesserato.

Alla riunione odierna è comparso il Sostituto Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna dell'Angiolini alla sanzione della inibizione per mesi tre e dell'ammenda di € 10.000,00, nonché la condanna della Soc. Parma alla sanzione dell'ammenda di € 10.000,00.

E' comparso altresì il deferito Angiolini e il difensore della Soc. Parma (giusta delega verbalmente rilasciatagli in udienza). L'Angiolini, nell'ammettere di avere effettivamente reso le dichiarazioni oggetto del deferimento, ne ha peraltro esclusa ogni finalità diffamatoria o comunque offensiva, affermando cioè che esse sono scaturite dalla "sensazione" che la Soc. Parma sia stata considerata nell'ambito calcistico come un "corpo estraneo" e che comunque esse miravano a tutelarne gli interessi anche rispetto alla posizione dei creditori fallimentari.

I motivi della decisione

La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene che le dichiarazioni dell'Angiolini, rilasciate ad alcuni organi di informazione a seguito ed in relazione alla gara Parma-Bologna del 14/06/2005 siano senz'altro censurabili, in quanto lesive della reputazione di persone e organismi operanti nell'ambito federale, nonché del tutto contrarie

ai principi di lealtà, correttezza e probità, cui sono tenuti tutti i tesserati della F.I.G.C. in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

Ritiene infatti la Commissione di ribadire il proprio costante indirizzo interpretativo secondo cui il diritto di critica si concretizza fisiologicamente nell'espressione di un giudizio, di una opinione che – in quanto tali – possono bensì non essere connotati da una rigorosa obiettività, proprio perché implicano la valutazione di un fatto che - per sua natura – è fondata su un'interpretazione soggettiva e, dunque, “di parte”. Tuttavia, tale diritto non è assoluto, in quanto esso trova un limite invalicabile nel corrispondente diritto alla dignità e al rispetto delle persone - con la conseguenza che non risultano ammissibili attacchi gratuiti ed immotivati che mettono in evidenza profili della personalità e dell'agire funzionale non collegati al fatto cui ci si riferisce – nonché nella esigenza (che è coesistente all'attività di ogni comunità organizzata in Ordinamento) di assicurare il corretto esercizio del ruolo di controllo e di garanzia a cui la critica stessa deve essere finalizzata quando si indirizza nei confronti di Enti, Associazioni ed Istituzioni in genere, pubbliche o private siano.

Al riguardo, dunque, l'orientamento di questa Commissione si è consolidato nell'affermare che, se da un lato è possibile, e comunque lecito, esprimere apprezzamenti coloriti e critiche di natura tecnica sull'operato di altri tesserati (ed in particolare dell'arbitro e dei suoi assistenti), dall'altro tali apprezzamenti devono essere manifestati con modalità espressive equilibrate, responsabili e non offensive. Orbene, nel caso in questione le espressioni utilizzate dall'Angiolini, tenuto conto del loro contenuto letterale e globalmente valutate, anche nel contesto di riferimento, travalicano ogni lecito diritto di critica, in quanto si risolvono in giudizi lesivi della reputazione di persone operanti nell'ambito federale ex art 3 comma 1 C.G.S, ed anzi mettono esplicitamente in dubbio l'imparzialità stessa nella gestione del Campionato e nella direzione delle gare.

Si osserva cioè che frasi quali: *“Quello che ha vissuto il Parma quest'anno mi fa pensare un po' a un omicidio bianco. Forse il Parma FC è stato visto come un oggetto estraneo. Forse non aveva troppi amici nel Palazzo”*; *“Sicuramente se il cammino è stato impervio non è stato solo per demeriti suoi...Ci sono tanti modi per fare degli omicidi: qualcuno li fa con i guanti bianchi. Quello che ha vissuto il Parma quest'anno mi fa pensare un po' a un omicidio bianco. Sarà così anche a Bologna? Non so. Non posso indovinare il futuro”*, intese nella loro oggettività semantica e nel loro complessivo articolarsi – tanto sibillino nei riferimenti soggettivi quanto inequivoco nell'insinuare l'esistenza di trame e “complotti” orditi dal “Palazzo” ai danni della società di appartenenza - finiscono con l'esorbitare dall'ambito di operatività della scriminante, risolvendosi in una lucida e “mirata” forma di denigrazione dell'operato delle strutture Federali. Tali modalità espressive non possono dunque essere ritenute estrinsecazione del legittimo esercizio di un diritto di critica, anzi ne sono l'esatto contrario, proprio perché – evocando concetti di chiara pertinenza a fatti delittuosi, quale appunto quello di *“omicidio bianco”* – finiscono con il prospettare la sussistenza di un preordinato disegno volto a danneggiare la posizione della società da lui presieduta. Del resto, anche gli stati d'animo di palese amarezza conseguenti a decisioni arbitrali ritenute ingiuste o pregiudizievoli non possono giustificare accuse, insinuazioni e sospetti comunque offensivi, denigratori e dispregiativi, che - ancor più siccome indirizzati “nel mucchio”, in termini così generali da risultare volti a ricomprendervi l'intero ambito di riferimento Federale e, nel contempo, miratamente finalizzati a rappresentare la propria Società sportiva quale “vittima sacrificale” di dolose macchinazioni (addirittura evocando la fattispecie di *“omicidio bianco”*) – presentano un inaccettabile grado di disvalore antiregolamentare, anche in considerazione del gratuito quanto irresponsabile impatto di delegittimazione della struttura Federale stessa che tali affermazioni determinano nella opinione pubblica.

La gravità delle dichiarazioni induce pertanto ad affermare la responsabilità dell'Angiolini in relazione all'addebito contestatogli, cui consegue quella della società di appartenenza ex art. 2, comma 4, C.G.S. a titolo di responsabilità diretta.

Sanzioni eque – anche in considerazione del ruolo apicale dell'Angiolini in ambito societario - risultano dunque quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi la Commissione delibera di infliggere ad Angiolini Guido la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la Società in ambito federale per la durata di mesi tre e dell'ammenda di € 5.000,00, alla Soc. Parma la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00.

Sig. Morris CARROZZIERI: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 11 comma 2 dell'allegato B (Regolamento per le Procedure Arbitrali) del Regolamento dell'Attività di Agente di Calciatori.

Il procedimento

Con provvedimento del 15/6/2005, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il calciatore Moris Carrozzi, tesserato per la Soc. Sampdoria, per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 11, comma 2, del Regolamento per le procedure arbitrali, allegato B) del Regolamento per l'esercizio dell'attività di Agente di Calciatori, per non aver dato esecuzione a quanto disposto a suo carico dal lodo arbitrale n. 13 s/s 2004/2005 (Faccini-Carrozzi).

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, l'incolpato non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dell'incolpato e la condanna alla sanzione dell'ammenda di € 1.000,00.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che il comportamento del Carrozzi è censurabile.

Dagli atti ufficiali risulta che il Carrozzi non ha provveduto a dare esecuzione al lodo emesso in data 11 aprile 2005 dal Camera Arbitrale della F.I.G.C. n. 13 s/s 2004/2005 (trasmessogli con raccomandata del 12 aprile 2005).

Tale comportamento integra la violazione dell'art. 1 del C.G.S. secondo il quale coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono attenersi ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, con particolare riferimento all'art. 11, comma 2, del Regolamento per le procedure arbitrali, allegato B) del Regolamento per l'esercizio dell'attività di Agente di Calciatori.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Carrozzi.

Tenuto altresì conto della recidiva – essendo stato lo stesso deferito sanzionato nel corso della presente stagione per una condotta analoga – appare equa la sanzione di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 a Moris Carrozzi.

Sig. Abaubacar BARA violazione art. 1 comma 1 C.G.S.;

Il procedimento

Con provvedimento del 13/6/05 il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione Bara Abaubacar, calciatore giovane di serie tesserato con la società Cesena, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1 C.G.S., per avere, nel corso della stagione sportiva 2004/2005, abbandonato gli allenamenti senza il necessario nulla osta della società, trasferendosi in Giulianova.

Nei termini stabiliti nell'atto di contestazione degli addebiti la società Cesena faceva pervenire una memoria difensiva nell'interesse del calciatore deferito rilevando come il comportamento del medesimo avesse trovato causa in problemi di natura familiare e socio-culturale e non fosse pertanto meritevole di sanzione disciplinare. Chiedeva pertanto la Soc. Cesena che il proprio tesserato, in principalità, fosse prosciolto da ogni addebito, in subordine, fosse ritenuto meritevole di una sanzione minima.

All'odierna riunione è comparso il Sostituto Procuratore Federale che ha chiesto la squalifica del calciatore del 31 dicembre 2005. E' comparso altresì il difensore del deferito il quale, richiamando la propria memoria, si è rimesso alle conclusioni ivi formulate.

I motivi della decisione

Sulla base delle risultanze della relazione dell'Ufficio Indagini e dei chiarimenti contenuti nella memoria difensiva della soc. Cesena i fatti oggetto del presente deferimento possono essere ricostruiti nei termini seguenti: a) in data 30/9/04 la soc. Cesena provvedeva a tesserare l'Abaubacar (nato in Burkina Faso il 25/2/90) come calciatore "giovane di serie" comunitario; b) nei due anni precedenti il giovane - giunto in Italia (a Napoli) nel 2000 assieme ai genitori e cinque fratelli - era stato tesserato per la società Giulianova con cartellino rosa, disputando due campionati (2002/03 e 2003/04) nel settore giovanile di detta Società; c) durante questo periodo egli si era legato affettivamente al signor Giuseppe Pica, responsabile del settore giovanile del Giulianova, che si era preoccupato di fargli conseguire il diploma di scuola media; d) il passaggio di Abaubacar al Cesena era avvenuto in conseguenza del trasferimento della sua famiglia a Forlì; e) fino al gennaio 2005 il giovane aveva prestato regolare attività agonistica nella società cesenate, disputando anche alcune partite del campionato "giovannissimi nazionali", ed aveva frequentato la Scuola Alberghiera di Forlimpopoli; f) successivamente il giovane aveva cominciato a disertare gli allenamenti e non rispondere alle convocazioni e, d'accordo con i genitori, aveva fatto ritorno a Giulianova andando a vivere a casa del Pica (o di un parente di questi), che avrebbe manifestato l'intenzionato di ottenerne l'affidamento.

Questi essendo i fatti, non pare alla Commissione che vi siano i presupposti per irrogare sanzioni disciplinari nei confronti del giovanissimo deferito. Se è vero che la mancata risposta alle convocazioni della società Cesena per la quale egli era tesserato (nella stagione 2004/05) integrerebbe, dal punto di vista oggettivo, la violazione contestata, è anche vero che il comportamento del minore non è stato frutto di una scelta libera e responsabile, attesi i molteplici fattori di natura affettiva e socio-culturale che hanno caratterizzato la vicenda: a) la precarietà economica e la difficoltà di inserimento sociale di un nucleo familiare di 8 persone proveniente dal Burkina Faso; b) il profondo legame affettivo instauratosi tra il giovane ed il Pica, responsabile del settore giovanile del Giulianova, legame non allentatosi neppure dopo il trasferimento di Abaubacar da Giulianova a Cesena; c) le difficoltà di ambientamento (in campo sia scolastico che sportivo) trovate dal giovane dopo il trasferimento a Forlì ed il tesseramento con il Cesena, difficoltà riconosciute dagli stessi dirigenti della società romagnola (sul punto il direttore sportivo del Giulianova, Fabio Lupo, ha riferito che a fine 2004 il responsabile del settore giovanile del Cesena, Antonio Genzano,

gli aveva comunicato che, visto il comportamento indisciplinato del ragazzo, aveva deciso, d'accordo con i genitori, di lasciarlo tornare a Giulianova; a gennaio 2005 però il segretario del Cesena, Gabriele Valentini, si era opposto a tale risoluzione ed aveva stabilito che Abaubacar non si sarebbe mosso da Cesena); d) l'incapacità od impossibilità per i genitori di fungere da guida sicura e responsabile per il ragazzo, tanto che parrebbe che gli stessi non si siano opposti al progetto del Pica di ottenerne l'affidamento; e) le presumibili pressioni esercitate dai dirigenti della società Giulianova – verosimilmente tramite il Pica - affinché il ragazzo tornasse a militare in detta società; f) non ultima la scarsa, e comunque superficiale, conoscenza delle normativa federale da parte di un ragazzo africano di 14 anni giunto in Italia nel 2000 e frastornato da ripetuti cambiamenti di ambiente sociale, scolastico, sportivo. Va da ultimo considerato, da un lato, che nella citata memoria difensiva la società Cesena ha precisato di aver voluto denunciare l'irregolare comportamento dei dirigenti del Giulianova e di non avere invece inteso muovere alcun addebito disciplinare al proprio tesserato, per l'altro, che non è affatto provato che il ragazzo, pur tornando a vivere a Giulianova, abbia ripreso ad allenarsi con la squadra locale.

In definitiva ritiene la Commissione che il minore deferito abbia posto in essere il comportamento a lui addebitato senza rendersi conto della rilevanza disciplinare del medesimo, sia per ragioni attinenti alla sua immaturità psicologica e culturale, sia a causa di pressioni di ordine affettivo, familiare, ambientale che hanno inficiato la sua capacità di discernimento e la sua libertà di determinazione.

Sanzione equa appare quella di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammonizione al calciatore Abaubacar Bara per la violazione ascritta.

Sig. Vincenzo PELLECCIA: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 11 comma 2 dell'allegato B (Regolamento per le Procedure Arbitrali) del Regolamento dell'Attività di Agente di Calciatori.

Il procedimento

Con provvedimento del 15/6/2005, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il calciatore Vincenzo Pelleccia, tesserato per la Soc. Empoli S.p.A., per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 11, comma 2, del Regolamento per le procedure arbitrali, allegato B) del Regolamento per l'esercizio dell'attività di Agente di Calciatori, per non aver dato esecuzione a quanto disposto a suo carico dal lodo arbitrale n. 10 s/s 2004/2005 (Mari-Pelleccia).

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, l'incolpato non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dell'incolpato e la condanna alla sanzione dell'ammenda di € 300,00.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che il comportamento del Pelleccia è censurabile.

Dagli atti ufficiali risulta che il Carrozzeri non ha provveduto a dare esecuzione al lodo emesso in data 3 febbraio 2005 dal Camera Arbitrale della F.I.G.C. n. 10 s/s 2004/2005 (trasmessogli con raccomandata del 3 febbraio 2005).

Tale comportamento integra la violazione dell'art. 1 del C.G.S. secondo il quale coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono attenersi ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, con particolare riferimento all'art. 11, comma 2, del Regolamento per le procedure arbitrali, allegato B) del Regolamento per l'esercizio dell'attività di Agente di Calciatori.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Pellecchia.

Sanzione equa appare quella di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di € 300,00 a Vincenzo Pellecchia.

Il Presidente: f.to avv. *Stefano Azzali*

“ “ “

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla **Lega Nazionale Professionisti** entro e non oltre il 17 luglio 2005.

PUBBLICATO IN MILANO IL 7 LUGLIO 2005

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani